



**Comune di Gallarate**

**Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale  
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 27 dicembre 1999  
e successive modifiche e integrazioni

## **SOMMARIO**

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE .....	4
ART. 4 - CATEGORIE DELLE LOCALITÀ .....	4
ART. 5 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	4
ART. 6 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI .....	4
ART. 7 - AFFISSIONI DIRETTE.....	5
ART. 8 - PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.....	5
ART. 9 - LIMITAZIONI E DIVIETI .....	5
ART. 10 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI.....	6
ART. 11 - GESTIONE DEL SERVIZIO.....	6
<b>CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' .....</b>	<b>6</b>
ART. 12 - OGGETTO .....	6
ART. 13 - SOGGETTO PASSIVO .....	6
ART. 14 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA .....	6
ART. 14 BIS – VEICOLI PUBBLICITARI.....	7
ART. 15 - TARIFFE.....	7
ART. 16 - DICHIARAZIONE .....	7
ART. 17 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA .....	7
ART. 18 - RIMBORSI .....	8
ART. 19 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA.....	8
ART. 20 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA .....	8
ART. 21 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA.....	9
<b>CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>	<b>10</b>
ART. 22 - OGGETTO .....	10
ART. 23 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI.....	10
ART. 24 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	10
ART. 25 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	10
ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO.....	11
ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO .....	11
ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO .....	12
ART. 28 BIS - AFFISSIONI REGOLATE DALLA LEGGE 24.12.2007, N. 244. ....	12
<b>CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>12</b>
ART. 29 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO.....	12
ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	12
ART. 31 - INTERESSI PER LA RISCOSSIONE E I RIMBORSI .....	13
ART. 32 - VIGILANZA .....	13
ART. 33 - NORME FINALI.....	13
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE .....	13

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. da 1 a 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Gallarate sono soggetto rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. n. 507/1993.

## **Art. 3 - Classificazione del Comune**

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 48.927 abitanti al 31 dicembre 2004, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, é classificato nella classe III.

## **Art. 4 - Categorie delle località**

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Gallarate é diviso nelle seguenti due categorie, una speciale e l'altra normale come da planimetria allegata; nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate nella misura del 150 per cento.

La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285.

La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non é superiore al 50 per cento della superficie complessiva.

## **Art. 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

Per la determinazione delle tipologie e quantità degli impianti pubblicitari si rinvia al Regolamento Edilizio e alle Norme di P.R.G.

## **Art. 6 - Piano generale degli impianti**

Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

Le previsioni e le normative del piano dovranno essere articolate in base a:

- Zone Urbanistiche: Centri storici
  - Zone residenziali
  - Zone industriali
  - Zone commerciali;
- Tipologia degli impianti: Su edifici,
  - su aree private,
  - su aree pubbliche,
  - in manufatti specifici;
- Ubicazione rispetto alla viabilità (primaria, secondaria, di quartiere;

- Previsioni particolari per zone speciali;
- Rapporto con il Regolamento Edilizio, Norme di P.R.G e Codice della Strada.

### **Art. 7 - Affissioni dirette**

Il Comune di Gallarate stabilisce di destinare una superficie complessiva di mq. 263 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art.12, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 507/93.

### **Art. 8 - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune (Autodichiarazione ai sensi L.4/1/68, n.15).

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, con l'attestazione che il manufatto che si intende calcolare é stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità, corredato della necessaria documentazione tecnica e del disegno illustrativo (planimetria in duplice copia);
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente é comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda, compreso un bozzetto del messaggio da esporre se già deciso.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990, n. 241.

La domanda é sottoposta al giudizio della Commissione Edilizia e deve riportare, anche il parere favorevole del Dirigente LL.PP. per i mezzi pubblicitari collocati su aree pubbliche; poi viene trasmesso al concessionario del servizio pubblicità.

Per quanto non previsto si rimanda all'art. 53 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della strada.

### **Art. 9 - Limitazioni e divieti**

Le norme che regolano l'esercizio di attività pubblicitarie sono quelle previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione; deve farsi inoltre riferimento all'Ordinanza Sindacale n. 83/93. (Comma approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26.4.2010).

É in ogni caso vietata la pubblicità effettuata con lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli.

L'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario può essere effettuata solamente quando non può arrecare in alcun modo pregiudizio alla circolazione ed alla sicurezza pubblica, né offesa al decoro ed alla morale cittadina.

## **Art. 10 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Su spazi ed aree verdi nonché opere di arredo urbano del demanio o patrimonio comunale con manutenzione posta a carico di operatori interessati è possibile apporre cartello pubblicitario, determinato con le modalità fissate da apposito atto amministrativo.

## **Art. 11 - Gestione del servizio**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere, per motivi di convenienza economico-funzionale e snellezza burocratica, affidata in concessione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 507/93. Al concessionario sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso la sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti e l'ordinazione dei rimborsi.

# **CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

## **Art. 12 - Oggetto**

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **Art. 13 - Soggetto passivo**

È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

(Terzo paragrafo abrogato con deliberazione C.C. n. 55 del 17.7.2014).

## **Art. 14 - Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### **Art. 14 bis – Veicoli pubblicitari**

Per quanto concerne la pubblicità effettuata con i veicoli si rinvia all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel territorio comunale è vietata la sosta di veicoli adibiti a fini pubblicitari se non specificatamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata, inderogabilmente, soltanto in occasione di manifestazioni, spettacoli, competizioni ed eventi di analoga natura ed unicamente per la durata degli stessi. La sosta dei veicoli è autorizzata unicamente nell'area dove si svolge l'evento ed in prossimità della stessa, nel rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. In tal caso è dovuta l'imposta prevista dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93.

Ove i veicoli adibiti a fini pubblicitari sostino nel territorio comunale senza la preventiva autorizzazione saranno applicate le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 8 del citato D.Lgs.

E' altresì consentita la sosta dei suddetti veicoli, purché autorizzata, in occasione delle competizioni elettorali.

#### **Art. 15 - Tariffe**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

#### **Art. 16 - Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'art. 13 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione e si procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 17 - Pagamento dell'imposta**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con gli arrotondamenti previsti dalla legge.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1.549,37.

#### **Art. 18 - Rimborsi**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Si provvede nel termine di novanta giorni.

#### **Art. 19 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta**

Entro due anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune ovvero il rappresentante del concessionario, nel caso di gestione in concessione, procede alla rettifica o all'accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela ovvero l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

#### **Art. 20 - Riduzioni dell'imposta**

La tariffa dell'imposta é ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.



## Art. 21 - Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte, per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, indipendentemente dal numero dei messaggi in essa contenuti, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, aventi la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. A sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis, comma 6, della L. n. 75/02 si definisce "insegna di esercizio" la scritta di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,

vale a dire “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”;

- k) le targhe degli studi professionali che possono rientrare nella definizione dell’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 495 del 1992 in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un’attività economica di tipo professionale.

### **CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 22 - Oggetto**

Il servizio delle pubbliche affissioni é di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l’affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

#### **Art. 23 - Superficie degli impianti**

Il Comune di Gallarate, con popolazione al 31.12.1991 di n. 46031 abitanti, è tenuto all’installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 829. A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri 1.652 quadrati.

#### **Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell’imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto é applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

#### **Art. 25 - Modalità delle pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui é stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario mette a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il concessionario rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 (venticinque/82) per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, copia del regolamento e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Art. 26 - Riduzioni del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis del D.Lgs. n. 507/93, come modificato dalla legge 30.12.2004, n° 311.

### **Art. 27 - Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi all'arruolamento volontario;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Art. 28 - Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 17 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

#### **Art. 28 bis - Affissioni regolate dalla legge 24.12.2007, n. 244.**

Il comune riserva il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/93, riportati all'art. 13 del presente regolamento. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 citato e deve avvenire secondo le modalità previste dal decreto stesso e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 29 - Differimento dei termini di versamento**

La Giunta Comunale può stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento dei termini di versamento per un periodo non superiore ai 60 giorni oltre il termine ordinario previsto dalla Legge, qualora disposizioni legislative proroghino l'approvazione del Bilancio oltre i termini di pagamento dell'imposta.

#### **Art. 30 - Sanzioni amministrative**

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro centotré/29 ad euro milletrentadue/91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta dal Comune la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata direttamente dal Comune o dal concessionario del servizio la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il

quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

### **Art. 31 - Interessi per la riscossione e i rimborsi**

Ai sensi dell'art.13, comma 4, della Legge 13.5.1999, n.133, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta sono dovuti nella stessa misura prevista in relazione alle imposte erariali per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge e precisamente:

- dal 1.1.1993 al 31.12.1993 al tasso di interesse del 4,5% semestrale (art.7, comma 3, Legge n. 67 del 11.3.1988);
- dal 1.1.1994 al 31.12.1996 al tasso di interesse del 3% semestrale (art.13, D.L. n. 557 del 30.12.1993, convertito nella Legge n. 133 del 26.2.1994;
- successivamente al 1.1.1997 al tasso di interesse del 2,5% semestrale (art.3, comma 141, Legge n. 662 del 23.12.1996).

### **Art. 32 - Vigilanza**

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

### **Art. 33 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e dei D.Lgs. nn. 471/472/473 del 1997.

Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore.

### **Art. 34 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1°1.2000.

Le modificazioni ed integrazioni apportate successivamente a tale data hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, purché deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in caso contrario hanno efficacia a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.